

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Tesseramenti
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 14/TFNT – RIUNIONE DEL 20.12.2016**

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidente**; Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi, avv. Massimo Garzilli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

1) Reclamo 016 – MONTANARI MANUELE E PELLONI ANNA/F.C. LEVIZZANO
(mancanza firme sul tesseramento del calciatore Montanari Riccardo).

Con ricorso proposto in data 23.08.2016 i sigg.ri Manuele Montanari ed Anna Pelloni nella qualità di genitori del calciatore Montanari Riccardo nato a Modena il 25/01/2000 residente in Levizzano di Castelvetro (Modena) alla via Buricchi n.11 chiedevano l'annullamento del cartellino di loro figliolo (in realtà la nullità del tesseramento con la società FC Levizzano con sede in Levizzano di Castelvetro - Modena) affermando e dichiarando che nessuno dei genitori ricorrenti avevano sottoscritto i moduli federali per il tesseramento. Rispettato il contraddittorio non si è costituita la società FC Levizzano. Va immediatamente osservato che, nel silenzio della società e dalle comparazione delle firme apposte sui documenti di identità va dichiarata la nullità del tesseramento per apocrifia delle firme ivi apposte. Tuttavia il ricorso interviene dopo vari campionati regolarmente disputati dal giocatore e cioè a fare data dal 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016, circostanze queste che giustificano la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Tanto premesso

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Montanari Riccardo con la F.C. Levizzano.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

2) Reclamo 018 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA
(posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane).

Con atto del 9 settembre 2016, il Comitato Regionale Lombardia avanzava al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, una richiesta di giudizio in ordine al tesseramento del calciatore Rezzouki Soufiane.

- In particolare, il Comitato Regionale Lombardia riferiva che:
- il calciatore Rezzouki Soufiane aveva firmato, in data 6 agosto 2016, un atto di tesseramento con la società FBC Saronno 1910;
 - analogo atto di tesseramento era stato firmato dal calciatore, in data 30 agosto 2016, con la società ASD Vis Nova Giussano;
 - in data 30 agosto 2016, l'atto di tesseramento in favore della ASD Vis Nova Giussano veniva registrato dalla delegazione di Monza;
 - sulla distinta di tesseramento del calciatore in favore della ASD Vis Nova Giussano vi era il seguente appunto: "una società di Legnano aveva già predisposto una pratica sul giocatore, così dice la società Vis Nova. A me l'ha fatto tesserare normalmente".

Alla stregua di ciò, il Comitato Regionale Lombardia avanzava al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, richiesta di giudizio in ordine alla posizione del calciatore Rezzouki Soufiane.

Alla riunione del 3 novembre 2016, il Tribunale Nazionale Federale, con ordinanza, disponeva la convocazione del calciatore, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale, e chiedeva una relazione scritta all'Ufficio Tesseramenti in ordine all'appunto scritto sulla distinta di tesseramento in favore della ASD Vis Nova Giussano.

Alla richiesta del Tribunale Nazionale Federale, i genitori del calciatore Rezzouki Soufiane rispondevano di non poter presenziare alla riunione; l'Ufficio Tesseramenti, invece, inviava una nota con la quale spiegava che il tesseramento del calciatore in favore della ASD Vis Nova Giussano era stato registrato prima della consegna al comitato competente della distinta di tesseramento in favore della FBC Saronno 1910.

Il Tribunale Nazionale Federale, letti gli atti, ritiene valido ed efficace il tesseramento effettuato in favore della Vis Nova Giussano.

Difatti, dagli atti di causa risulta che solo il tesseramento eseguito in favore di tale ultima società è stato registrato, mentre quello effettuato in favore della società FBC Saronno 1910 non risulta registrato.

Di conseguenza, detto ultimo tesseramento non può ritenersi valido ed efficace.

La circostanza che il calciatore abbia consapevolmente sottoscritto due atti di tesseramento per la medesima stagione sportiva, non può non aver rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare dello stesso. Pertanto, risulterebbe opportuna la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, provvedendo sulla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Lombardia, dichiara valido ed efficace il tesseramento registrato per la Vis Nova Giussano del calciatore Rezzouki Soufiane e privo di effetti il tesseramento, non registrato, in favore della società FBC Saronno 1910.

3) Reclamo 027 - PIACENZA ANTONELLA /F.C. INTERPORTUALE PISANA ASD

(reclamo avverso annullamento tesseramento minore Russo Michael)

Piacenza Antonella, nella dichiarata qualità di "*madre esercente la potestà genitoriale*"¹ sul figlio minore Michael Russo (Pisa, 15 aprile 2000), ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN), competente *ratione materiae*, avverso e per l'annullamento del provvedimento del 25 ottobre 2016 con il quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana ha disposto: "*... la revoca del tesseramento² del calciatore indicato in oggetto (Russo Michael – ndr) poiché erroneamente convalidato malgrado l'assenza della firma del padre sul tesseramento (documentazione presentata dalla madre solo in forma parziale)*".

A fondamento della opposizione proposta, la reclamante, premesso il suo *status* di divorziata (*cfr.* sentenza di divorzio in atti), ha eccepito, in diritto, la illegittimità del provvedimento gravato sotto

¹ *Cfr.* ricorso introduttivo.

² In favore della ASD FC Interportuale Pisana

più profili e, segnatamente per la violazione ovvero la falsa applicazione dell'art. 39 N.O.I.F., e per non aver tenuto in debita considerazione la (assorbente) circostanza che *"la potestà genitoriale di Michael è affidata alla madre"*.

* * *

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, ritenuta quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.

* * *

Il reclamo è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

Premessa la regola generale che, ai fini della sua validità, il tesseramento del calciatore minore di età necessita della sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, occorre, nel caso di specie, indagare su quale sia la *lex specialis* regolatrice del rapporto sotteso alla vicenda che ne occupa per poi verificarne la compatibilità con le norme federali.

Al riguardo, non è revocabile in dubbio che il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 1220/2007, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la reclamante (Antonella Piacenza) e Josef Russo, abbia affidato il figlio minore (Michael Russo) alla sola madre, e non anche congiuntamente al padre³.

Di qui una prima quanto ovvia conclusione: Antonella Piacenza, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Michael Russo, in forza di affidato (giudiziale) esclusivo, aveva piena legittimazione nel sottoscrivere il modello di tesseramento in favore e nell'interesse del figlio minore.

Né, al riguardo, varrebbe replicare rinviando alla legge n. 54/2006, che ha introdotto la "regola" dell'affido condiviso tra i genitori, già vigente all'epoca della pubblicazione della richiamata sentenza di divorzio, poiché tale argomentazione, in contrasto con la lettera della decisione in parola, avrebbe, al più, potuto costituire motivo di gravame, ma non certo di censura dinanzi a codesto TFN, per il quale la reclamante ha piena legittimazione nel compiere atti in favore del figlio affidatole in via esclusiva, a nulla rilevando, in questa sede, le argomentazioni svolte sulla natura ordinaria e/o straordinaria dell'atto di tesseramento.

Sotto altro profilo, meritano altresì accoglimento le osservazioni della reclamante in ordine alla distinzione tra la *formazione della volontà parentale* dalla sua *esternazione formale*. Nel caso che ne occupa, infatti, se da un lato non è revocabile in dubbio che sia stata la sola reclamante a rappresentare all'esterno la volontà genitoriale (con la sottoscrizione del modello di tesseramento), dall'altro lato è, a dir poco, presumibile che il padre abbia concorso, con il suo assenso, alla formazione della decisione, ove solo si consideri che il calciatore minore di età, Michael Russo, è tesserato, con vincolo annuale, a far data dalla stagione sportiva 2011/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara valido il tesseramento del calciatore Russo Michael per la società F.C. Interportuale Pisana ASD.
Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; dott. Massimo Procaccini, **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Francesca Rinaldi, avv. Massimo Garzilli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

4) Reclamo 023 - CARDIAS PIETRO e PORCU CINZIA/S.E.F. TORRES 1903 SRL
(apocriefa di firma)

³ *"Il figlio Michael resta affidato alla madre, la quale si impegna a provvedere ad ogni necessità e ad allevarlo ed educarlo secondo i migliori canoni pedagogici ..."* – cfr. sentenza cit. in atti.

Propongono reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti sigg.ri Cardias Pietro e Porcu Cinzia Paola Ombretta quali genitori del minore Cardias Luca che lamentano la nullità del tesseramento a favore della S.E.F. Torres 1903 s.r.l., per la stagione 2016-2017, adducendo che le firme apposte in calce al tesseramento datato 18/9/2014 sono apòcrife, per non averlo mai sottoscritto nessuno dei componenti familiari.

Sigla il reclamo anche il calciatore.

Risulta acquisito dalla Lega Pro anche il relativo tesseramento, così come è in atti la relativa tassa reclamo.

Nulla deduce la società calcistica, benché formalmente notiziata.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti valutata anche la documentazione di confronto inviata dai ricorrenti e con data antecedente all'impugnato tesseramento, evidenzia come le firme apposte in calce al modulo appaiano del tutto dissimili da quelle riscontrabili dai documenti ufficiali, per andamento e tratto grafico ed, ancor più, per i tratti distintivi e le coazioni estrinsecative che connotano i tracciati dai ricorrenti prodotti.

Va dunque dichiarata la nullità del tesseramento in questione per apocrifia delle firme.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti non può non rilevare che i ricorrenti abbiano presentato la relativa richiesta a distanza di due anni dalla data del contestato tesseramento, circostanza che merita maggiore approfondimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Cardias Luca con la S.E.F. Torres srl.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

**5) Reclamo 029 – FANUNZA ALESSANDRO/SELARGIUS CALCIO
(ART. 111 N.O.I.F.)**

Con ricorso del 24 novembre 2016 il calciatore Alessandro Fanunza (nato a Cagliari il 17/07/1996; matr. FIGC 4797836) ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti al fine di ottenere lo svincolo ex art. 111 N.O.I.F. dalla Società Selargius Calcio (matr. FIGC 60894).

La domanda risulta fondata e va accolta.

A sostegno della propria istanza, il calciatore ha affermato e dimostrato documentalmente di avere trasferito da oltre un anno la propria residenza dal Comune di Sant'Andrea Frius (CA) a Cartagena in Spagna.

Va, altresì, segnalato che la società, alla quale è stata regolarmente inviata la domanda di svincolo, nulla ha osservato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso del calciatore Fanunza Alessandro a far data da oggi.

Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, avv. Massimo Garzilli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

**6) Reclamo 030 – A.S.D. SANTA SABINA/CUPPOLONI DANIELE
(reclamo avverso svincolo – C.U. 67 del 4 novembre 2016)**

Con atto del 15 novembre 2016, la Società Sportiva Dilettantistica Santa Sabina proponeva reclamo avverso lo svincolo del calciatore Cuppoloni Daniele, nato il 25 febbraio 2002, disposto nel Comunicato Ufficiale n. 67 del 04 novembre 2016 dalla FIGC – L.N.D. – Comitato Regionale Umbria, in accoglimento della richiesta del calciatore, sul presupposto che la Società non aveva allegato la ricevuta della raccomandata attestante l'invio contestuale del reclamo al calciatore né inviato il preannuncio telegrafico dell'opposizione né prodotto i documenti dimostrativi dell'inesistenza del diritto allo svincolo.

Sosteneva invece la reclamante di aver puntualmente rispettato tutti gli adempimenti prescritti dal terzo comma dell'art. 109 Noif e che la richiesta di svincolo per inattività, avanzata dal calciatore, era comunque infondata nel merito, essendo quest'ultimo stato utilizzato, nella stagione sportiva 2016/2017, oltre a numerose gare amichevoli, nelle prime due gare (25-9-2016 e 02-10-2016) del campionato Regionale Giovanissimi A 1. E' stato poi convocato per altre due gare (del 09 e 16 ottobre 2016) dello stesso campionato anzidetto, a cui il calciatore non ha risposto senza alcuna motivazione, ricevendo per ciò formale contestazione. Il Cuppoloni inoltre è stato convocato per la quinta gara del campionato Giovanissimi, del 23 ottobre 2016.

Il calciatore, rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale, faceva pervenire a questo Tribunale Federale le proprie controdeduzioni in data 25 novembre 2016, chiedendo la conferma del provvedimento di svincolo e deducendo in primo luogo di non aver ricevuto la notifica dell'opposizione alla richiesta di svincolo e lamentando il mancato invio del telegramma di preannuncio dell'opposizione. In ogni caso l'opposizione era priva di fondamento poiché il calciatore non aveva preso parte ad alcuna delle prime quattro giornate di campionato.

Così instauratosi il contraddittorio tra le parti e verificata la regolarità formale del procedimento, il Tribunale procedeva all'esame degli atti ed alla discussione, all'esito della quale provvedeva come da dispositivo che segue.

Può subito affermarsi che il reclamo proposto dalla società Santa Sabina è privo di valido fondamento e, come tale, non può trovare accoglimento.

Invero, pur apparendo l'opposizione della società validamente proposta dinanzi al Comitato Regionale Umbro sotto il profilo formale dei requisiti prescritti dall'art. 109 comma 3 delle Noif, non altrettanto validi e condivisibili appaiono le ragioni di merito dedotte contro l'istanza di svincolo.

Dai documenti prodotti dalla Società sportiva si desume che l'opposizione è stata inviata al competente Comitato Regionale in data 22 ottobre 2016 e che alla stessa data è stata trasmessa una raccomandata diretta al Cuppoloni: non vi è motivo di dubitare che contenesse la stessa comunicazione di opposizione allo svincolo. Quanto all'omissione del telegramma di preavviso dell'opposizione, il Tribunale ritiene che nella fattispecie possa essere un valido equipollente anche il fax trasmesso il 23 ottobre 2016. Comunque, è giurisprudenza consolidata di questo Tribunale che il preavviso possa essere omissivo, senza incorrere in vizi di validità dell'opposizione, quando quest'ultima viene inoltrata entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, come previsto dalla norma.

Non può invece non considerarsi, quanto al merito dei motivi addotti dal calciatore, che quest'ultimo nelle prime quattro giornate di campionato non è mai stato utilizzato in campo, dal momento che nella terza e quarta giornata, a detta della Società, il Cuppoloni è stato convocato "tramite i canali ordinari", senza però che sia fornita né una precisazione in ordine all'identificazione di tali "canali ordinari" né prove valide in tal senso. Al contrario, nella prima e seconda giornata, il calciatore, pur convocato ed inserito nella lista dei partecipanti alle gare, non è mai sceso in campo neppure per un solo minuto.

Deve tenersi presente che il Comunicato Ufficiale n. 04 del 15/07/2016 detta per i calciatori "giovani" con vincolo annuale (come nel caso in esame) regole speciali che prevedono la possibilità di richiedere lo svincolo per inattività quando il "giovane" dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara per motivi a lui non imputabili. Prendere parte ad una gara significa che il calciatore scenda in campo e non basta che venga convocato e "portato in panchina".

In conclusione, il calciatore non è stato certamente utilizzato nelle prime quattro giornate, poiché nelle prime due non è dimostrato che abbia preso parte alla gara e nelle seconde due non è dimostrato che sia stato regolarmente convocato.

La successiva lettera di contestazione del 19 ottobre 2016, per la mancata presentazione alla gara del 16 ottobre, non costituisce prova di una valida convocazione. Le convocazioni per le gare del

23 e 30 ottobre 2016 sono irrilevanti, essendo gare successive alle prime quattro giornate dall'inizio del campionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il reclamo proposto dalla ASD Santa Sabina confermando lo svincolo del calciatore Cuppoloni Daniele a far data da oggi.
Ordina incamerarsi la tassa.

**7) Reclamo 032 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO – C.R. SICILIA.
(posizione di tesseramento Mammano Mattia)**

Il Tribunale Federale Nazionale in relazione alla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Sicilia in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Mammano Mattia nato a Gela il 7.01.1991 dichiara che lo stesso risulta essere tesserato per la società Futsal Macchitella così come risulta dal foglio di censimento della società stessa, non essendo valido il successivo tesseramento per la ASD Gela del 22.11.2016.

Si segnala a chi di competenza di interessare la Procura Federale.

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma, il 18 gennaio 2017

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio